



- ✓ **SCADENZARIO**
- ✓ **FISCALE-TRIBUTARIO**
- ✓ **AFFARI GENERALI**
- ✓ **AMBIENTE E SICUREZZA**
- ✓ **VARIE**

Notiziario n. 4

- Aprile 2022 -

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

SOMMARIO

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

SCADENZARIO:

- Maggio 2022 Pag. 1

FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di marzo 2022 Pag. 5
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di marzo 2022 Pag. 6

AFFARI GENERALI:

- Conai – Applicazione del contributo Conai sui pallet in legno Pag. 7

AMBIENTE E SICUREZZA:

- Sicurezza sul Lavoro – Presentazione manuali elaborati dallo Spisal territoriale per i settori agricolo, edile e mobilità trasporti Pag. 15
- Sicurezza sul Lavoro – Nuove linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, Ordinanza Pag. 15
- Sicurezza sul Lavoro – D.Lgs. 81/2008: disponibile il testo aggiornato aprile 2022 Pag. 16
- Sostanze Pericolose – Revisione dei patentini gas tossici rilasciati nel 2017 Pag. 17
- Reach/CLP – Aggiornato l'Aggregato XIV del Reg. Reach con 6 nuove sostanze Pag. 17
- Emergenza Covid-19 – Nuove linee covid - Trasporto pubblico, organizzazione e informazione Pag. 18
- Emergenza Covid-19 – Nuove modalità gestione casi e contatti – Circolare Ministero Salute Pag. 19
- Emergenza Covid-19 – Sorveglianza sanitaria eccezionale, proroga al 30 giugno 2022 Pag. 19
- Rifiuti – Servizio di vidimazione virtuale dei formulati identificazione rifiuti Pag. 20
- Emergenza Covid-19 – Prorogate fino al 30 aprile 2022 le misure relative ai viaggi all'estero Pag. 20
- Sicurezza Lavoro/PNRR – Arriva la norma per la prevenzione infortuni e maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro Pag. 21
- Rifiuti – Linee guida classificazione SNPA Pag. 22
- Rifiuti – Attestazione di avvenuto smaltimento Pag. 22
- Ambiente/MUD – Indicazioni faq ISPRA Pag. 22

VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 23

- SCADENZARIO MAGGIO 2022 -

02.05.2022 ⇒ ESTEROMETRO:

scade oggi il termine per la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al primo trimestre 2022.

02.05.2022 ⇒ APPROVAZIONE BILANCIO SOCIETA' DI CAPITALI:

scade oggi il termine per l'adunanza assembleare di approvazione del bilancio (senza rinvio al termine lungo).

02.05.2022 ⇒ DICHIARAZIONE IVA 2021:

scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione Iva 2021, relativa al periodo di imposta 2021.

02.05.2022 ⇒ PRESENTAZIONE RICHIESTA RIMBORSO O COMPENSAZIONE CREDITO IVA TRIMESTRALE:

scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al primo trimestre 2022 (Modello TR).

02.05.2022 ⇒ IMPOSTA DI BOLLO: MODIFICHE AI DATI PROPOSTI DALLE ENTRATE:

scade oggi il termine entro il quale è possibile modificare o integrare l'Elenco B messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. Nell'Elenco B sono richiamati i dati delle fatture elettroniche che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo pur risultando la stessa dovuta secondo i criteri dettati dalle Specifiche tecniche delle Entrate. In assenza di modifiche, l'Elenco si intende confermato.

16.05.2022 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

16.05.2022 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di aprile 2022, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

CONTABILITÀ PRESSO TERZI: lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

16.05.2022 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di aprile (cod. 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.05.2022 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di aprile (cod. 1001 – 1002 – 1012 – ecc).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.05.2022 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2022 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale. Saldo
- 3848 addizionale comunale. Saldo
- 3847 addizionale comunale. Acconto 2022

16.05.2022 ⇒ INPS - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di aprile ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

16.05.2022 ⇒ INPS – VERSAMENTO CONTRIBUTI:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

16.05.2022 ⇒ INAIL – VERSAMENTO SECONDA RATA:

in caso di opzione per il pagamento del premio Inail 2022 in 4 rate.

16.05.2022 ⇒ IVA – CONTRIBUENTI TRIMESTRALI (Art. 33, D.P.R. 633/72):

scade il termine per effettuare il versamento relativo al primo trimestre (gennaio-marzo 2022), ai sensi del DPR 23/3/98, N. 100.

Se l'importo non supera € 25.82 il versamento sarà effettuato assieme a quello relativo al trimestre successivo.

Interessi. Per i soggetti che effettuano il versamento trimestralmente, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1%.

16.05.2022 ⇒ IVA – CONTRIBUENTI TRIMESTRALI (Art. 74, D.P.R. 633/72):

scade il termine effettuare il versamento relativo al primo trimestre (gennaio-marzo 2022), senza la maggiorazione degli interessi dell'1%.

Se l'importo non supera € 25.82 il versamento sarà effettuato assieme a quello relativo al trimestre successivo.

I contribuenti trimestrali indicati nell'art.74, quarto comma, D.P.R. 633/72 sono:

- esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione;
- autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla Legge 6 giugno 1974 1974, n. 298;
- enti e imprese che prestano servizio pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione, appositamente autorizzati con decreto ministeriale.

16.05.2022 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**

Esempio:

€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

20.05.2022 ⇒ AGENTI E RAPPRESENTANTI:

scade il termine per il versamento in via telematica dei contributi Enasarco relativi al primo trimestre 2022.

21.05.2022 ⇒ MUD (MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE) termine così prorogato ex art. 113 D.L. 18/2020

scade il termine per la presentazione della comunicazione dei dati 2021 relativi alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, smaltiti e/o recuperati, alla gestione dei veicoli fuori uso, alla produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

21.05.2022 ⇒ FONDAPI:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al bimestre marzo-aprile 2022 e dell'invio telematico della lista di contribuzione dello stesso bimestre.

I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

25.05.2022 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di aprile 2022.

31.05.2022 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° maggio 2022;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° maggio 2022.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14, nonché se di durata inferiore all'anno.

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

31.05.2022 ⇒ FASI:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al 2° trimestre 2022.

31.05.2022 ⇒ INPS - UNIEMENS:

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di **aprile 2022**.

- 31.05.2022 ⇒ DOMANDA DI DIFFERIMENTO ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI PER FERIE COLLETTIVE:**
scade il termine per la presentazione della domanda di differimento degli adempimenti Inps per ferie collettive.
- 31.05.2022 ⇒ COMUNICAZIONE PERIODICHE LIQUIDAZIONI IVA:**
scade oggi il termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre solare del 2022, da effettuare utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”.
Termine per la presentazione della domanda di differimento degli adempimenti Inps per ferie collettive.
- 31.05.2022 ⇒ IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE:**
scade oggi il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2022. Nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite di 250 euro, il versamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre (30 settembre).

**- DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI -
INDICE ISTAT MESE DI MARZO 2022**

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di **marzo**, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

			75%
MARZO	2021	/	MARZO
			2022
			+6,4%
			+4,80%

- Variazione biennale:

			75%
MARZO	2020	/	MARZO
			2022
			+7,1%
			+5,33%

Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente													
2022	+4,7	+5,6	+6,4										2022
2021	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+3,6	+3,8	2021
2020	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2	2020
2019	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	+0,0	+0,1	+0,4	2019
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987

- OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: CAMBI MESE DI MARZO 2022 -

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di **marzo**, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,4946
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,3950
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4404
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	130,7109
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	9,7367
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,83638
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,1019
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,5463
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,0245

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica ...);
- tariffe competitive;
- preventivi gratuiti;
- servizio rapido e puntuale.

Il servizio Legal Premium per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

Silvano Brescianini - e-mail s.brescianini@apiverona.net - tel. 045/8102001

- CONAI -
APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE SUI PALLET IN LEGNO



A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Circolare 31 marzo 2022¹

Oggetto: applicazione del Contributo ambientale Conai sui pallet in legno, con riferimento ai:

- pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati;
- pallet in legno nuovi, se prodotti in conformità a capitolati codificati e impiegati in circuiti controllati.

Conai, nel più ampio contesto di semplificazione delle procedure applicative del Contributo ambientale Conai (di seguito anche CAC), ha introdotto una nuova agevolazione riservata al settore della riparazione dei *pallet in legno conformi a capitolati codificati*, di proprietà di terzi. Pertanto, la presente sostituisce la Circolare Conai del 2 dicembre 2021², integrandola nella parte relativa all'attività di riparazione dei citati pallet "conformi" di proprietà di terzi. La stessa è quindi suddivisa nei seguenti paragrafi:

- a. *Pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati (determinazione del peso dei pallet da assoggettare a CAC);*
- b. *Pallet di nuova produzione strutturalmente concepiti per il pluriennale riutilizzo (determinazione del peso da assoggettare a CAC);*
- c. *Casi particolari:*
 1. *Trasferimenti di pallet vuoti (nuovi o usati, dopo la "prima cessione") tra utilizzatori, diversi dai commercianti;*
 2. *Raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, da cui vengono ricavati semilavorati e materia prima, poi forniti ad altri produttori di imballaggi;*

¹ La presente Circolare integra la Circolare Conai del 2 dicembre 2021 con riferimento al punto 4 del paragrafo c. Casi particolari, relativo alle attività di riparazione di *pallet in legno conformi a capitolati codificati* di proprietà di terzi, con effetto dall'1.1.2022. Restano invariate tutte le altre procedure riportate nella stessa Circolare del 2 dicembre 2021 che viene integralmente sostituita dalla presente.

² Che aveva superato ed aggiornato le analoghe precedenti Circolari del 14 giugno 2019 e del 10 dicembre 2012.



3. Raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, da cui vengono ricavati semilavorati e materia prima, poi forniti ad autoproduttori;
4. Riparazione di pallet di proprietà di terzi (paragrafo integrato dalle novità introdotte con effetto 1.1.2022);
5. Trasferimenti di pallet a clienti esportatori;
6. Raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, destinati al recupero (energetico o di materia) o allo smaltimento.

a. Pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati (determinazione del peso dei pallet da assoggettare a CAC)

Su tali tipologie di pallet - a prescindere dal documento di provenienza degli imballaggi/rifiuti di imballaggio (documento di trasporto o formulario) nonché dall'effettiva riparazione³ eseguita sugli stessi, se reimmessi al consumo da parte di operatori del settore dei pallet che svolgono attività di riparazione e/o selezione (seppure secondaria) - a prescindere dalla eventuale e contestuale attività di produttore di imballaggi o di commerciante di imballaggi nuovi/usati in legno - sono previste formule agevolate, diversificate come da seguente tabella di sintesi:

CASISTICHE	Dal 2013 al 2018	Dal 2019 al 2021	Dall'1.1.2022
CASO 1: <i>a prescindere dall'attività effettivamente eseguita sugli stessi (riparazione - su tutti o su parte di essi -, mera selezione/cernita ovvero nessuna attività) nonché della relativa provenienza (cioè, con formulario o documento di trasporto)</i>	Percentuale del peso da assoggettare a CAC		
	60%	60%	60%
	Percentuale di abbattimento del peso		
	40%	40%	40%
CASO 2: <i>se prodotti in conformità a capitolati codificati, nell'ambito di circuiti produttivi "controllati" noti, per i quali sussistono i requisiti minimi indicati al seguente paragrafo b</i>	Percentuale del peso da assoggettare a CAC		
	40%	20%	10%
	Percentuale di abbattimento del peso		
	60%	80%	90%

³ Sia direttamente sia attraverso i cosiddetti contoterzisti.



b. Pallet di nuova produzione strutturalmente concepiti per il pluriennale riutilizzo (determinazione del peso da assoggettare a CAC)

Si tratta della stessa tipologia di pallet richiamati al precedente CASO 2 ma di nuova produzione, per i quali sono previste le analoghe agevolazioni, così come riepilogate nella seguente tabella:

	Dal 2013 al 2018	Dal 2019 al 2021	Dall'1.1.2022
<i>se prodotti in conformità a capitolati codificati, nell'ambito di circuiti produttivi "controllati" noti e validati, per i quali sussistono i requisiti minimi indicati di seguito</i>	Percentuale del peso da assoggettare a CAC		
	40%	20%	10%
	Percentuale di abbattimento del peso		
	60%	80%	90%

Requisiti minimi, essenziali per l'accesso all'agevolazione:

- l'istituzione di un Sistema monitorato di prevenzione e riutilizzo (di seguito "Sistema"), gestito da un soggetto appositamente individuato e riconosciuto da Conai e Rilegno, che assicuri e si faccia carico del funzionamento del sistema stesso;
- il suddetto Sistema e la gestione del medesimo sono sottoposti al controllo coordinato di Conai e Rilegno: il gestore del sistema è obbligato altresì a garantire in via continuativa a Conai e Rilegno l'accesso a tutte le informazioni quali/quantitative indispensabili per l'espletamento delle verifiche sulla efficacia/fattibilità del Sistema;
- i consorziati che provvedono alla produzione e riparazione dei pallet che accedono alle formule agevolative devono essere identificati e devono aver aderito espressamente al Sistema;
- l'accesso al Sistema è garantito a tutti i consorziati che possiedano i requisiti da esso previsti;
- la produzione e riparazione dei pallet che accedono alle formule agevolative devono avvenire nel rispetto di definiti capitolati, specificatamente validati da Conai e Rilegno, che identifichino chiaramente le caratteristiche (ad es. dimensioni, portata) che i pallet medesimi dovranno avere;



- i pallet nuovi e usati che accedono alle formule agevolative devono essere identificati in modo univoco con un marchio o altro metodo preventivamente riconosciuto (ad es. graffa, chiodo, etichetta inamovibile);
- la produzione e riparazione dei pallet che accedono alle formule agevolate devono essere sottoposte al controllo di un ente terzo indipendente, sia sotto il profilo del rispetto dei requisiti minimi di qualità e sicurezza dei pallet nuovi e usati, sia sotto il profilo della correttezza delle operazioni svolte dai consorziati produttori e riparatori.

Per effetto delle procedure introdotte dalla Circolare Conai del 29/11/2018, a partire dal 1° gennaio 2019, i commercianti di imballaggi vuoti⁴ (e, quindi, anche i meri commercianti di pallet in legno, nuovi o usati⁵) ai soli fini dell'applicazione del CAC sono stati equiparati ai produttori di imballaggi e, pertanto, tenuti:

- ad acquistare gli imballaggi vuoti da commercializzare, senza applicazione del CAC da parte dei fornitori, previo rilascio di un'apposita attestazione di esenzione agli stessi fornitori (mod. 6.23);
- ad applicare il CAC sulle prime cessioni⁶ di imballaggi ad utilizzatori;
- a dichiarare (mediante presentazione del modulo 6.1 legno) e versare il CAC direttamente al Conai. Il modulo 6.1 legno, nella colonna "Tipologia imballaggio", riporta anche le specifiche voci con le relative percentuali del peso da assoggettare al CAC.

⁴ Sono previste alcune agevolazioni per i cosiddetti "piccoli commercianti" di imballaggi vuoti (vale a dire quei soggetti che nell'anno precedente hanno gestito flussi di imballaggi fino ad un limite di 150 tonnellate, in termini di peso, per ciascun materiale) che possono continuare a riconoscere il CAC ai fornitori previa comunicazione apposita al Conai.

⁵ Per i pallet rotti o danneggiati, vgs. precedente lettera a. e seguente punto 2.

⁶ Si considera prima cessione il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

- dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;
- del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiara tale (art. 4, comma 4 del Regolamento Conai).



c. Casi particolari

1. Trasferimenti di pallet vuoti (nuovi o usati, dopo la “prima cessione”) tra utilizzatori, diversi dai commercianti⁷

Nei casi di trasferimenti di pallet vuoti, nuovi o usati, sui quali l'utilizzatore⁸ ha già assolto il CAC direttamente al fornitore (degli stessi imballaggi vuoti), lo stesso utilizzatore in fattura deve indicare la dicitura “*Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto*”.

In buona sostanza, questa dicitura deve essere utilizzata laddove il cedente (già diretto utilizzatore del pallet) sia in grado di dimostrare che il CAC su quell'imballaggio sia stato effettivamente assolto e quantificabile; negli altri casi⁹ in cui il CAC è assolto ma non quantificabile, la dicitura dovrà essere la seguente: “*Corrispettivo non comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto*”.

2. Raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, da cui vengono ricavati semilavorati e materia prima, poi forniti ad altri produttori di imballaggi

Nei trasferimenti di semilavorati e/o di materie prime ricavati dal recupero di pallet usati ad un'impresa che produce imballaggi (produttore), non si realizza la cosiddetta Prima Cessione, con la conseguenza che il cedente (ad esempio il riparatore di pallet) non deve versare il Contributo ambientale, poiché tali adempimenti sono posti in capo al produttore e/o al commerciante di imballaggi vuoti al momento in cui effettua la prima cessione.

⁷ Paragrafo C 3. della Circolare Conai del 29.11.2018.

⁸ Si tratta dell'utilizzatore che ha acquistato imballaggi vuoti per riempirli e successivamente li cede ad altri utilizzatori che li impiegano per il trasporto delle proprie merci. Non rientrano, dunque, in tale casistica i trasferimenti da o verso i commercianti di imballaggi nuovi o usati o tra utilizzatore industriale e commerciante di imballaggi vuoti o tra commerciante di imballaggi vuoti e utilizzatore industriale.

⁹ Ad esempio, nel caso di acquisto di merci imballate e rivendita degli imballaggi usati delle stesse merci.



3. Raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, da cui vengono ricavati semilavorati e materia prima, poi forniti ad autoproduttori¹⁰

Nell'ipotesi in cui il riparatore di pallet trasferisca semilavorati o materia prima ad un autoproduttore di imballaggi in legno si verifica la cosiddetta "Prima Cessione"; in tal caso, il riparatore deve applicare il Contributo ambientale in fattura nonché dichiararlo (con modulo 6.1 legno) e versarlo al Conai, qualora si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- che i semilavorati e/o la materia prima siano utilizzati dal soggetto acquirente per produrre o riparare imballaggi in legno;
- che gli imballaggi in legno prodotti o riparati siano adibiti al confezionamento delle merci dell'acquirente.

4. Riparazione di pallet di proprietà di terzi (paragrafo integrato dalle novità introdotte con effetto 1.1.2022)

Per la riparazione di pallet di proprietà di terzi (rientranti nella casistica degli autoproduttori di imballaggi), il riparatore addebita il CAC, limitatamente ai quantitativi di materia prima (o semilavorati) eventualmente impiegati nell'attività di riparazione e, conseguentemente, dichiarerà e verserà il Contributo al Conai, nelle seguenti misure, in funzione di ciascuna casistica:

- 10%¹¹ del peso per la riparazione di pallet, prodotti in conformità a capitolati codificati, nell'ambito di circuiti produttivi "controllati" noti, per i quali sussistono i requisiti minimi indicati al precedente paragrafo b. Restano valide le condizioni di cui al medesimo paragrafo anche con riferimento al riparatore;
- 100% del peso negli altri casi.

NOVITÀ, CON EFFETTO 1.1.2022, IN ALTERNATIVA (SU BASE VOLONTARIA) ALLA PROCEDURA APPENA DESCRITTA

Dal 24 marzo 2022 Conai ha introdotto una nuova procedura semplificata (con effetto dall'1.1.2022) **riservata** alle aziende che effettuano la riparazione di *pallet in legno*

¹⁰ È definito "autoproduttore" il soggetto che acquista materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti.

¹¹ In vigore dal 1° gennaio 2022.



conformi a capitolati codificati, di proprietà di terzi. Può essere **adottata in alternativa a quella ordinaria** basata invece sul peso effettivo del legno aggiunto/sostituito sui pallet oggetto di riparazione, che rimane in vigore. Se scelta su base volontaria, è comunque **vincolante per l'azienda con riferimento a tutti i pallet in legno conformi a capitolati codificati**, riparati dalla medesima azienda.

Elementi essenziali della procedura semplificata per la determinazione, esposizione in fattura e dichiarazione del CAC:

➤ la **determinazione del CAC** è basata sul **peso standard** - pari a **2,39 Kg** - del materiale legno nuovo impiegato nella riparazione in conto terzi di ciascun *pallet in legno conforme a capitolati codificati*.

Se la riparazione riguarda *pallet in legno conformi a capitolati codificati e impiegati in circuiti controllati*, sul peso standard si applica lo stesso **abbattimento del 90%** del peso previsto¹² per i pallet nuovi e usati;

➤ in quest'ultimo caso, la **dicitura relativa al CAC da riportare in fattura** è *"Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai legno sul materiale aggiunto per la riparazione di pallet conformi a capitolati codificati - applicazione sul 10% del peso"* (quindi incorporando il CAC con l'abbattimento previsto nel corrispettivo del servizio di riparazione).

Negli altri casi riguardanti *pallet in legno conformi a capitolati codificati*, la dicitura da riportare in fattura è *"Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai legno sul materiale aggiunto per la riparazione di pallet conformi a capitolati codificati"* (quindi incorporando il CAC in misura integrale¹³ nel corrispettivo del servizio di riparazione).

I riparatori potranno anche continuare ad adottare, su base volontaria, le modalità di esposizione in fattura previste per la cosiddetta "Prima cessione", vale a dire aggiungendo esplicitamente l'importo del CAC (determinato attraverso il peso standard) al corrispettivo del servizio di riparazione;

¹² Vgs. precedenti lettere a e b.

¹³ Vale a dire senza alcun abbattimento del peso del legno aggiunto da assoggettare a CAC.



- la **presentazione al Conai di una dichiarazione unica annuale** (anziché mensile o trimestrale) entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata l'attività di riparazione per le aziende che effettuano esclusivamente tale attività, le quali potranno comunque optare per una periodicità più ravvicinata.

5. Trasferimenti di pallet a clienti esportatori

Nei trasferimenti a clienti esportatori che si avvalgono del plafond di esenzione (procedura ex-ante, modulo 6.5), il fornitore del pallet applica l'esenzione da plafond proporzionalmente al peso assoggettato/assoggettabile a Contributo ambientale, al netto della percentuale di abbattimento spettante.

6. Raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, destinati al recupero (energetico o di materia) o allo smaltimento

Il riparatore che destina i pallet non più riparabili alla termovalorizzazione o al recupero di materia o allo smaltimento non è tenuto a versare il Contributo ambientale e non deve nemmeno indicare in fattura il Contributo già versato, dal momento che l'imballaggio ha cessato di esistere come tale nel momento in cui è divenuto rifiuto.

Per eventuali approfondimenti e per istruzioni sulle modalità di autorizzazione da parte di Conai e Rilegno per usufruire delle agevolazioni sub a. (caso 2) e sub b. contattare il numero verde Conai 800.337799, oppure scrivere a infocontributo@conai.org, citando la presente circolare.

Per le altre procedure di applicazione/esenzione/dichiarazione del CAC si fa rinvio alla Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo ambientale, disponibile sul sito www.conai.org nella sezione Download documenti/Guida al Contributo.

CONAI

RILEGNO

- SICUREZZA SUL LAVORO -
PRESENTAZIONE MANUALI ELABORATI DALLO SPISAL TERRITORIALE
PER I SETTORI AGRICOLO, EDILE E MOBILITA' TRASPORTI

Si segnalano i manuali predisposti dallo SPISAL dell'Aulss 9 Scaligera di Verona per la prevenzione dei rischi per la salute dei lavoratori nei settori agricolo, edile e mobilità-trasporti, presentati durante una riunione in Prefettura per il progetto provinciale "La prevenzione e la conoscenza rendono il lavoro sicuro".

Ulteriori informazioni e copia dei suddetti manuali sono reperibili ai seguente link

<https://spisal.aulss9.veneto.it/verona-lavoro-sicuro>

<https://spisal.aulss9.veneto.it/Manuale-tecnico-operativo-SGS>

- SICUREZZA SUL LAVORO -
NUOVE LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA'
ECONOMICHE E SOCIALI, ORDINANZA

Publicata in Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2022 la nuova Ordinanza 1° aprile 2022 del Ministero della Salute sull'adozione delle nuove "Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali".

L'Ordinanza del Ministro della Salute in oggetto segnala che:

"Le presenti "Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" sono adottate ai sensi dell'articolo 10-bis del Decreto-ILgge 22 aprile 2021, n. 52 e ss.mm.ii. Gli indirizzi operativi contenuti nel precedente documento "Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" (prima versione maggio 2020) si sono dimostrati efficaci per favorire l'applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici trattati, consentendo una ripresa delle attività economiche e sociali compatibile con la tutela della salute pubblica."

In particolare l'Ordinanza prescrive che **"al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, le stesse devono esercitarsi nel rispetto dell'allegato documento recante 'Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali', nei termini indicati dal Comitato Tecnico-Scientifico nella seduta del 30 marzo 2022, che costituisce parte integrante della ordinanza"** (art.1).

L'Ordinanza produce effetti **"a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022**, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia" (art.2).

Nell'allegato all'ordinanza le "Misure specifiche per i seguenti settori di attività":

- ristorazione e cerimonie;
- attività turistiche e ricettive;
- cinema e spettacoli dal vivo;
- piscine termali e centri benessere;
- servizi alla persona;
- commercio;
- musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre;
- parchi tematici e di divertimento;
- circoli culturali, centri sociali e ricreativi;
- convegni, congressi e grandi eventi fieristici;
- sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- sagre e fiere locali;
- corsi di formazione;

- sale da ballo e discoteche.

Le linee guida, adottate ai sensi del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, presentano aggiornamenti derivanti dall'evoluzione dello scenario epidemiologico, dall'intervento cruciale delle vaccinazioni e dall'introduzione del green pass.

Le indicazioni delle linee guida dovranno essere applicate fermi restando gli obblighi di verifica green pass e le eventuali evoluzioni della normativa nazionale; infatti "non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti".

Il provvedimento, prima di elencare le misure specifiche di ogni attività, presenta i principi di carattere generale: informazione agli utenti, controllo della certificazione verde come previsto dalla normativa, mascherine al chiuso e in caso di assembramento anche all'aperto, igiene delle mani e delle superfici, aerazione.

Il testo dell'Ordinanza è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- SICUREZZA SUL LAVORO - **D.LGS. 81/2008: DISPONIBILE IL TESTO AGGIORNATO APRILE 2022**

Publicato - a cura di Gianfranco Amato, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, e di Fernando Di Fiore, dell'Agenzia di Tutela della salute (ATS) di Pavia - il testo del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coordinato e aggiornato con le recenti modifiche normative.

Le novità in questa versione aprile 2022 sono:

- inserita la lettera Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 09/02/1995 ad oggetto "Utilizzo di elementi di impalcato metallico prefabbricato di tipo autorizzato in luogo di elementi di impalcato in legname" citata nella Circolare n. 29/2010 del 27/08/2010;
- inserito l'art. 78, commi 2-sexies, 2-septies, 2-octies e 2-novies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, riguardante le visite mediche dei lavoratori a tempo determinato e stagionali del settore agricolo e della pesca;
- inserito il Decreto Interministeriale del 20/12/2021 di recepimento della Direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica l'Allegato VIII;
- inserito il Decreto Interministeriale del 27/12/2021 di recepimento della Direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica gli allegati XLIV, XLVI e XLVII;
- inserita la lettera Circolare INL prot. n. 29 dell'11/01/2022 ad oggetto "art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali";
- inserita Circolare del Ministero della Salute del 16/02/2022 ad oggetto: "invio dati dell'art. 40 e allegato 3B";
- inserita la Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 ad oggetto "art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro";
- inserita la Nota INL prot. n. 393 del 01/03/2022 ad oggetto "art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – integrazione FAQ del 27 gennaio 2022";
- corretto un refuso relativo alla Polvere di silice cristallina respirabile dell'Allegato XLIII;
- inserita la Nota informativa di sostituzione della ISO 11228-1:2009 con la UNI ISO 11228-1:2022 Ergonomia – Movimentazione Manuale – Parte 1: Sollevamento, abbassamento e trasporto, in vigore dal 24/03/2022 (Allegato XXXIII);
- inserita la Nota per evidenziare che il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (in SO n. 36, relativo alla G.U. 19/02/2010, n. 41) ha disposto (con l'art. 18, comma 1) l'abrogazione del D.P.R. 459/96, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 11, commi 1 e 3.

Ricordiamo che il testo non riveste carattere di ufficialità, ma costituisce un prezioso supporto conoscitivo per gli operatori.

Link al testo aggiornato <https://www.8108amatodifiore.it/download/edizione-aprile-2022/>

- SOSTANZE PERICOLOSE -
REVISIONE DEI PATENTINI GAS TOSSICI RILASCIATI NEL 2017

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24/03/2022 del D.M. 19 gennaio 2022, con cui il Ministero della Salute decreta la revisione delle patenti abilitative all'impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2017.

Le patenti sono soggette a revisione periodica quinquennale, pertanto coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione nel corso del 2017 devono, entro l'anno in corso, presentare idonea domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 35 del R.D. 147/1927.

- REACH/CLP -
AGGIORNATO L'ALLEGATO XIV DEL REG. REACH CON 6 NUOVE SOSTANZE

Fonte Normachem

Fonte: [EUR-Lex](#)

Publicato in Gazzetta Ufficiale Europea il Reg. (UE) 2022/586 che modifica l'Allegato XIV del Reg. REACH introducendo 5 nuove sostanze in regime di autorizzazione.

Le sostanze introdotte e i loro utilizzi principali sono:

Entry	Sostanza	# Identificativi	Proprietà	Uso principale
55	Piombo tetraetile	CE:201-075-4 CAS:78-00-2	Repr. 1A	Additivo per carburanti
56	Alcol 4,4'-bis(dimetilammino)-4»-(metilammino)trilico (con ≥ 0,1 % di chetone di Michler (n. CE 202-027-5) o base di Michler (n. CE 202-959-2)]	CE:209-218-2 CAS:561-41-1	Carc. 1B	Inchiostri da stampa
57	Prodotti di reazione di 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-dione, formaldeide e 4-epitilfenolo, ramificato e lineare (RP-HP) (con 4-epitilfenolo, ramificato e lineare in conc. ≥ 0,1 % p/p)	CE:- CAS:-	Interferente endocrino - ambiente	additivo in lubrificanti e grassi per autoveicoli e macchinari
58	10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (DOTE)	CE:239-622-4 CAS:15571-58-1	Repr. 1B	additivo stabilizzante per la lavorazione di polimeri, in particolare PVC rigido
59	Massa di reazione di 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile e 10-etil-4-[[2-[(2-etilesil)ossi]-2-ossoetil]tio]-7-osso-4-ottil-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (massa di reazione di DOTE e MOTE)	CE:- CAS:-	Repr.1B	additivo stabilizzante per la lavorazione di polimeri

Non sono state previste esenzioni particolari per usi specifici.

Tutte le sostanze aggiunte in Allegato XIV hanno le seguenti date di riferimento:

Last application date (LAD): 01/11/2023

Sunset date (SD): 01/05/2025

Ricordiamo che la LAD è la data entro cui devono essere inviate le domande di autorizzazione al fine di poter continuare ad utilizzare la sostanza anche dopo la SD fino alla pubblicazione del regolamento di autorizzazione. In assenza di domanda presentata entro la LAD, allo scadere della SD la sostanza non potrà essere utilizzata.

Consigliamo quindi a tutte le aziende di verificare fin da ora se tali sostanze rientrano nel proprio portafoglio di prodotti e in caso affermativo valutare la possibilità di sostituirle con alternative caratterizzate da minore pericolosità. Qualora non fosse possibile sostituirle, almeno nell'immediato, le aziende dovranno valutare attentamente se richiedere entro la LAD l'autorizzazione per il proprio uso.

In ultimo specifichiamo che il regolamento cita anche altre sostanze che erano state priorizzate per l'inserimento in Allegato XIV chiarendo i motivi per il mancato inserimento. Fra queste si cita il bisfenolo A, non inserito in autorizzazione in quanto è attualmente in valutazione una restrizione ad ampio spettro che interesserà tale sostanza e altre appartenenti alla stessa famiglia. Per il bisfenolo A quindi l'inserimento in Allegato XIV è rimandato.

- EMERGENZA COVID-19 -
NUOVE LINEE COVID
TRASPORTO PUBBLICO, ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONE

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2022 l'Ordinanza 1° aprile 2022 del Ministero Salute contenente le nuove Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel trasporto pubblico, in vigore dal 1° aprile al 31 dicembre 2022.

Il documento riporta le modalità organizzative e informative da attuare in ogni tipologia di trasporto, stazioni, porti e aeroporti, per consentirne lo svolgimento nel superato contesto emergenziale Covid e per il progressivo rientro nell'ordinaria attività economico-sociale.

Le prassi illustrate nel documento dovranno essere sommate alle misure di sistema, ovvero alle abituali misure di sanità e prevenzione in vigore e interessano:

- stazioni aeroportuali;
- aeromobili;
- trasporto marittimo di passeggeri;
- terminal passeggeri, stazioni marittime e punti di imbarco/sbarco passeggeri;
- trasporto pubblico locale automobilistico, metropolitano, tranviario, filoviario, funicolari, lacuale, lagunare, costiero e ferroviario di competenza delle regioni e delle province autonome;
- trasporto funiviario (funivie e seggiovie);
- trasporto ferroviario di interesse nazionale e a libero mercato;
- trasporti commerciali e non di linea.

Le suddette linee guida ricapitolano le principali misure di sistema: comportamenti corretti degli utenti, misure igieniche, comunicazione chiara, accesso fino al 30 aprile p.v almeno con green pass base su aeromobili, navi e traghetti (esclusi quelli per lo Stretto di Messina e le Tremiti), treni dall'interregionale in avanti, autobus con noleggio e interregionali, igienizzazione e aereazione, divieto di accesso con sintomi.

Su ogni mezzo di trasporto, comprese le funivie e simili, in stazioni e biglietterie, dovranno essere indossate le mascherine FFP" fino al 30.4. pv.

Per quanto riguarda l'igienizzazione vengono ricordate le Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici, contenute nel documento "Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 e la circolare n.17644 del Ministero della Salute del 22 maggio 2020".

Il testo dell'Ordinanza è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- EMERGENZA COVID-19 -
NUOVE MODALITA' GESTIONE CASI E CONTATTI
CIRCOLARE MINISTERO SALUTE

Publicata dal Ministero Salute la Circolare n. 19680 del 30 marzo 2022 contenente le "Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19 derivanti dal Decreto-Legge 24 marzo 2022 , n. 24."

Le principali indicazioni sono le seguenti:

- isolamento per le persone positive: valgono le disposizioni della Circolare n. 60136 del 30/12/2021 ovvero in sintesi isolamento di 10 giorni, che vengono ridotti a 7 per persone con dose booster o ciclo vaccinale da meno di 120 giorni purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo”;
- quarantena in caso di contatti stretti: autosorveglianza, ovvero FFP2 al chiuso e con assembramenti per 10 giorni, tampone ai primi sintomi o comunque al quinto giorno dal contatto; operatori sanitari tamponi quotidiani fino al quinto giorno.

Il testo della Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it

- EMERGENZA COVID-19 -
SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE,
PROROGA AL 30 GIUGNO 2022

Fonte: INAIL

L'art. 10 del Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza) **ha prorogato fino al 30 giugno 2022 i termini delle disposizioni inerenti la Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2** (art. 83, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020).

I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, sino alla data del 30 giugno 2022, o nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'Inail attraverso l'apposito servizio online.

- RIFIUTI -
SERVIZIO DI VIDIMAZIONE VIRTUALE DEI FORMULARI
IDENTIFICAZIONE RIFIUTI

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 116/2020 di recepimento delle disposizioni della Direttiva Europea sui rifiuti e imballaggi, il D.Lgs. n. 152/2006 ora prevede, in alternativa all'usuale modalità di vidimazione presso gli sportelli camerati, la possibilità di vidimare virtualmente il formulario di identificazione del rifiuto.

L'applicazione per la vidimazione virtuale è raggiungibile dal portale <https://vivifir.ecocamere.it/>
Tale servizio di vidimazione virtuale del formulario (Vi.Vi.Fir) è completamente gratuito ed è reso disponibile dalle Camere di Commercio, previa registrazione.

Tramite l'applicazione sarà possibile generare dei formulari da compilare in duplice copia o, nel caso di utilizzo di un gestionale per le scritture ambientali, di apporre il codice di vidimazione nei formulari che verranno generati dal sistema.

In questo modo imprese ed enti soggetti all'adempimento amministrativo non dovranno più necessariamente recarsi allo sportello della Camera di Commercio per vidimare i formulari.

- EMERGENZA COVID-19 -
PROROGATE FINO AL 30 APRILE 2022
LE MISURE RELATIVE AI VIAGGI ALL'ESTERO

Fonte Ministero Esteri

Pubblicata l'Ordinanza del 29 Marzo 2022 con la quale il Ministro della Salute ha prorogato fino al 30 aprile p.v. le misure relative agli spostamenti all'estero, disposte dall'Ordinanza del 22 febbraio scorso.

Si ricorda che detta ordinanza prevede quanto segue.

Vengono eliminati gli elenchi dei Paesi e uniformate le regole di ingresso sul territorio nazionale. L'ingresso in Italia sarà consentito presentando:

- digital Passenger Locator Form (PLF) in forma digitale o cartacea;
- certificazione verde Covid-19 (certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test molecolare o antigenico negativo) o altra certificazione di vaccinazione riconosciuta come equivalente.

Solo in caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui sopra, si applica la misura della quarantena per un periodo di 5 giorni con l'obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico al termine del periodo.

Gli spostamenti da/per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni.

Dal 23 settembre il Ministero della Salute ha riconosciuto ([con questa Circolare](#)) l'**equivalenza di alcuni vaccini**, somministrati da autorità sanitarie estere, a quelli effettuati nell'ambito del Piano nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2.

Si tratta, in particolare, di:

- vaccini riconosciuti da EMA – Agenzia Europea per i Medicinali (vedi [Allegato n. 1 alla Circolare](#));
- Covishield (Serum Institute of India), prodotto su licenza di AstraZeneca;
- R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
- Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

A seguito di tale riconoscimento:

- i cittadini italiani (anche residenti all'estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all'estero con i summenzionati vaccini o che sono guariti all'estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio del Green Pass recandosi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale;
- tutti gli altri cittadini stranieri vaccinati all'estero con i summenzionati vaccini avranno diritto ad accedere, sul territorio nazionale, a tutti i luoghi e servizi per i quali è richiesto il Green Pass (vedi box seguente). Per poter essere riconosciute come equivalenti al Green Pass, le certificazioni sul vaccino ricevuto all'estero dovranno contenere le seguenti informazioni: dati identificativi del titolare, dati relativi al vaccino, data/e di somministrazione del vaccino, dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato; dovranno inoltre essere redatte in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco oppure, ove fossero rilasciate in un'altra lingua, essere accompagnate da una traduzione giurata.

Si informa che il Ministero della Salute ha rilasciato la **nuova versione** della **APP VERIFICAC19** che prevede la possibilità di riconoscere come valida per l'ingresso nei Paesi UE la certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione dei minori anche oltre 270 giorni dall'ultima somministrazione.

[Consulta i dettagli qui](#)

[Sehen Sie die aktuelle Gesetzgebung hier](#)

- SICUREZZA LAVORO/PNRR -
ARRIVA LA NORMA PER LA PREVENZIONE INFORTUNI E MAGGIORE
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Fonte: Priorita (lavoro.gov.it)

Nel Decreto con misure urgenti di attuazione del **PNRR** approvato dal Consiglio dei Ministri **arriva la norma proposta dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, per assicurare un'efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro** nella fase di realizzazione del **Piano nazionale di ripresa e resilienza**.

Si prevede che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (**INAIL**) **promuova appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali** impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR per l'attivazione, tra gli altri:

- **di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza** che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
- **di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia**, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;
- **di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro** inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
- **di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**. Con la sottoscrizione di protocolli d'intesa da realizzare con aziende o grandi gruppi industriali pubblici o privati, l'Inail supporta ulteriormente la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in logica di coerenza con quanto espresso nella Strategia europea in salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027.

- RIFIUTI - LINEE GUIDA CLASSIFICAZIONE SNPA

Si ricorda che sono disponibili on-line le “Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti”, già approvate con delibera del Consiglio SNPA n. 61/2019.

L’obiettivo delle linee guida è di fornire criteri tecnici omogenei per l’espletamento della procedura di classificazione dei rifiuti.

Il documento analizza i principali riferimenti normativi e linee guida tecniche di settore e fornisce un approccio metodologico basato su schemi procedurali per fasi, utile ai fini dell’individuazione del codice e per la valutazione della pericolosità.

Il Documento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- RIFIUTI - ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO

Si evidenzia che l’invio dell’attestazione di avvenuto smaltimento non è più obbligatoria. Dal 31 luglio c.a. è entrata in vigore la L. 108/2021, di conversione del D.L. 77/21, cd. Decreto Semplificazioni bis, la quale ha chiarito ed escluso la responsabilità del produttore dei rifiuti ex art. 188, co 5 TUA.

Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D 13, D 14, D 15 dell’allegato B alla parte quarta del presente Decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni.

Per il produttore dei rifiuti è quindi sufficiente la ricezione della quarta copia, fino a quando non entrerà in vigore la comunicazione dell’avvenuto recupero o smaltimento di cui all’art. 188 bis, co. 4, lett.h) D.L.gs. 152/06.

- AMBIENTE/MUD - INDICAZIONI FAQ ISPRA

Si informa che ISPRA ha pubblicato delle Faq per fornire opportune **indicazioni ad alcune richieste di chiarimento** sulla compilazione della dichiarazione MUD 2022 (dati 2021), con focus specifico su:

Rifiuti da pulizia manutentiva ai sensi dell’ art. 230, comma 5 del D.Lgs. 152/2006:

- Centri di raccolta;
- Comunicazione VFU – scheda AUT;
- Liberi professionisti;
- Attività di manutenzione ai sensi dell’art. 230 comma 1 e 193 comma 19 del D.Lgs. 152/2006;
- I soggetti che per effetto dell’art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani (art. 183, comma 1, lett. b ter, punto 2) presso le utenze non domestiche;
- Compilazione della scheda SA-RIC;
- Compilazione Modulo MG.

VARIE

Notiziario n. 4 – Aprile 2022



- CONVENZIONI -

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti a.uberti@apiverona.net - 045 8102001

CONSULENZA AZIENDALE

EULER HERMES – Servizi assicurativi alle aziende

GAP STUDI E CONSULENZE – Servizi di consulenza alle aziende

TARGET SALUTE – Consulenza aziendale

TRANSALDI – Consulenze doganali

CONVENZIONI COVID

CEM'S – Convenzione covid

CENTRO DI MEDICINA – Convenzione covid

I.R.MED – Prodotti igienizzanti – Tamponi rapidi

TARGET SALUTE – Convenzione covid

MONDO AUTO

ENI - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

EUROPCAR – Autonoleggi

FCA STELLANTIS – Automobili

GOODYEAR – Pneumatici

HERTZ – Autonoleggi

HYUNDAI – Automobili

NORDEST GROUP – Leasing finanziario e operativo – Noleggio a lungo termine

VIANI ASSICURAZIONI – Agenzia assicurazioni

VOLKSWAGEN – Veicoli commerciali

RICERCA PERSONALE

ADECCO - Agenzia per il lavoro

ATEMPO - Agenzia per il lavoro

CESARO E ASSOCIATI – Agenzia per il lavoro

GENERAZIONE VINCENTE – Agenzia per il lavoro

GI GROUP – Agenzia per il lavoro

IG SAMSIC HR – Agenzia per il lavoro

RISTORAZIONE

TOMMASI FAMILY ESTATE – Ristorazione, vino e enoturismo

VILLA ORMANETO – Ristorazione ed eventi

SALUTE

CASA DI CURA SAN FRANCESCO – Diagnostica e visite specialistiche

CENTRO BERNSTEIN – Fisioterapia, wellness e fitness

SEMEA – Medicina del lavoro su unità mobili

SPORTING CLUB ARBIZZANO – Fitness, tennis, nuovo, benessere

SERVIZI E PRODOTTI

ACCOR HOTELS – Settore alberghiero

BEST WESTERN – Settore alberghiero

DOLOMITI ENERGIA – Energia elettrica

DOLOMITI ENERGIA - Gas

ECOBAS – Gruppo di acquisto smaltimento rifiuti

EDENRED ITALIA – Benefit e welfare aziendale

EUROTECNICA – Vendita, noleggio e assistenza macchine per ufficio

GIRARDI E ASSOCIATI – Sistemi elettronici d'allarme

GRUPPO CENTRO PAGHE – Software e servizi per la gestione del personale

ITALSICUREZZA – Videosorveglianza security e safety

LIGHTFULL® by Ninfea - Servizi alle imprese

LINEA UFFICIO SERVICE – Soluzioni arredo ufficio, vendita, noleggio e assistenza sistemi di stampa, cancelleria per ufficio, scuole e comunità

NEXIVE – Servizio postale privato

SAMSUNG – Elettronica smartphones

SEA – Esercizi aeroportuali

STARHOTELS – Settore alberghiero

UM TOOLS – Utensili e attrezzature per aziende metalmeccaniche

UPS – Spedizioni e logistica aziendale

VERPUL – Articoli per la pulizia industriale

VIA MILANO PARKING – Parcheggi aeroportuali